



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/9 del 16.10.2025

Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Sardegna per l'anno scolastico 2026/2027.

1. Il Piano di dimensionamento.

Con la formazione del Piano regionale di dimensionamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 59/1997, dell'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998, della Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Regione Sardegna si pone l'obiettivo di definire l'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027.

In particolare, le previsioni di cui all'art. 1, commi 557 e 558, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), (PNRR. M4.C1. Riforma 1.3), hanno riformato la materia superando l'impostazione dei parametri dimensionali, introducendo delle modifiche all'art. 19 del decreto legge n. 98 del 2011 successivamente modificato dall'art. 9 bis comma 2, lett. a) e b), D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.

Il Piano regionale, in conformità alla riforma della disciplina introdotta dalla legge n. 197 del 2022, definirà, pertanto:

- l'assetto delle Istituzioni Scolastiche e dei relativi punti di erogazione con riferimento al primo ciclo (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado) e ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);
- gli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni attivabili presso ogni punto di erogazione del secondo ciclo.

I criteri per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sono definiti rispettivamente nei punti 2.1 e al punto 3 delle presenti Linee guida.

2. Criteri per il Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027.

Con la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) come modificata dall'articolo 120 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, il legislatore ha dettato nuove norme in materia di riordino del sistema delle autonomie locali della Regione Sardegna,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

riformandone l'assetto territoriale complessivo, precedentemente definito dall'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Al fine di garantire il completamento del processo di riordino dell'assetto territoriale delle Province e delle Città metropolitane della Sardegna, è stata emanata la legge regionale n. 9 del 19 luglio 2024 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province).

In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge regionale da ultima citata, con deliberazione della Giunta regionale n. 36/2 del 19 settembre 2024, si è proceduto alla nomina degli Amministratori straordinari e Commissari straordinari delle Province e delle Città Metropolitane della Sardegna.

Gli Amministratori straordinari delle Province, restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo¹ dei rispettivi enti, e agli stessi, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale.

I Piani provinciali di dimensionamento saranno pertanto definiti sulla base dell'articolazione territoriale come prevista dalla legge regionale n. 7 del 2021.

I Piani devono essere adottati formalmente dalle Province e Città Metropolitane, previa concertazione territoriale che garantisca una esauriente acquisizione e ponderazione dei molteplici interessi, con la partecipazione di diversi attori coinvolti nel territorio di riferimento, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in conformità alle Linee guida regionali di programmazione.

Le proposte di riorganizzazione della rete scolastica formulate dalle amministrazioni comunali relativamente al primo ciclo di istruzione, correlate dai relativi documenti (delibere comunali, atti deliberativi istituzioni scolastiche ecc.), dovranno essere trasmesse alla Provincia/Città Metropolitana e inserite nel Piano Provinciale ove formalmente approvate nel documento di programmazione provinciale/metropolitano.

I Piani provinciali, qualora ci siano operazioni di riorganizzazione della rete che riguardino Autonomie scolastiche ubicate in Comuni, per i quali sia in corso la procedura per il distacco dall'attuale Provincia/Città Metropolitana verso altra Provincia, dovranno dare evidenza del raccordo tra i diversi soggetti interessati.

I Piani provinciali dovranno altresì dare evidenza delle operazioni di riorganizzazione della rete scolastica che riguardano punti di erogazione del servizio ubicati in Province/Città metropolitane differenti rispetto a quelle in cui è sita l'Autonomia scolastica di riferimento.

I ruoli, la procedura e tempistica per la definizione del piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027 sono definiti nel punto 5 delle presenti Linee guida.

¹ In data 29 settembre 2025 si sono tenute le elezioni provinciali. Gli amministratori straordinari di cui alla legge regionale n. 9 del 2024, rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.1 Autonomie scolastiche (primo e secondo ciclo)

Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e in particolare con l'articolo 1, comma 557 il legislatore statale è intervenuto sulla procedura del dimensionamento scolastico, introducendo nuovi commi al decreto legge n. 98 del 2011.

L'articolo 19, comma 5-quater del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 9-bis, comma 2, lett. a) e b), D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento².

A seguito del mancato accordo in Conferenza Unificata (Rep. atti n. 66/CU del 24 maggio 2023), è stato adottato il decreto di cui al comma 5 - quinquies del decreto legge n. 98 del 2011³. (decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023), che dispone per gli aa.ss. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 i criteri per la definizione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi

² L'art. 19 comma 5 quater del decreto legge 98 del 2011, come modificato dal decreto legge n. 208/2024, convertito in legge n. 20 del 2025, prevede "Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato".

³ L'art. 19 comma 5-quinquies decreto legge n. 98 del 2011 "Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

generali e amministrativi, e a cui le Regioni devono attenersi, nel pieno rispetto del disposto normativo vigente.

Come riportato nella tabella di cui all'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 127/2023, il contingente di organico per la Regione Sardegna è così ripartito:

- a.s. 2024/2025: 228 Autonomie;
- a.s. 2025/2026: 225 Autonomie;
- a.s. 2026/2027: 220 Autonomie.

Per rispondere alle evidenti difficoltà delle regioni nell'organizzazione di una rete scolastica conforme agli obiettivi numerici di cui al Decreto interministeriale n. 127 del 2023, il legislatore ha introdotto per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 due interventi normativi derogatori (articolo 5, comma 3 decreto legge n. 215 del 2023 convertito con modificazioni con legge del 23 febbraio 2024, n. 18, e articolo 9-bis, comma 1 del decreto legge del 31 dicembre 2024, n. 208 convertito con modificazioni con legge del 28 febbraio 2025, n. 20), attraverso l'incremento, rispettivamente del 2,5% e del 2,99%, del numero delle Istituzioni scolastiche come individuate dal citato Decreto interministeriale.

Per la programmazione 2026/2027, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato alle Regioni, in sede di confronto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una proposta di aggiornamento del contingente di organico di cui al decreto interministeriale n. 127 del 2023. Lo schema di decreto prevedeva per la Regione Sardegna un incremento di tre Autonomie (da 220 a 223) con conseguente riorganizzazione di nove Istituzioni in luogo delle dodici previste per l'anno scolastico 2026/2027 (cinque previste per l'anno scolastico 2026/2027 più le sette Autonomie attivate in deroga per l'anno scolastico 2025/2026).

L'Accordo in Conferenza Unificata di cui all'art. 19, comma 5 quater, del D.L. n. 98/2011, relativo allo schema di decreto di aggiornamento di cui sopra, non è stato raggiunto per parere contrario di alcune Regioni tra cui la Sardegna⁴, pertanto, ai sensi del comma 5 - quinquies del medesimo art. 19, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato, di concerto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il decreto n. 124 del 30 giugno 2025 che dispone, per l'anno scolastico 2026/2027, un incremento del contingente di organico da assegnare alla Regione Sardegna pari a 223 Autonomie.

A seguito delle modifiche introdotte al secondo e terzo periodo del comma 5 quater dell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, ad opera del decreto-legge n. 208 del 2024, sono stati modificati apportati cambiamenti sui termini per la conclusione della procedura del dimensionamento scolastico nonché sulla titolarità del soggetto competente ad autorizzare la deroga temporale. Pertanto, al fine di garantire l'ordinato avvio delle attività scolastiche dal 1° settembre 2026 le Regioni sono chiamate a provvedere al dimensionamento della rete scolastica **entro il 31 ottobre**

⁴ Sul punto si veda Atto CU n. 66 del 29 maggio 2025.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2025, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi del comma 5- quater art. 19 del D.L. 98/2011, nel rispetto dei limiti numerici indicati dal relativo decreto attuativo n. 124 del 30 giugno 2025.

2.1.1. Criteri dimensionamento scolastico.

In base ai dati dell'organico di fatto 2025/2026 in Sardegna sono presenti **232 Autonomie scolastiche**, suddivise come riportato nella tabella di cui sotto:

Province	Popolazione scolastica	Direzioni Didattiche	Scuole Secondarie primo grado	Istituti Comprensivi	C.P.I.A	I.I.S	Licei	Istituti tecnici	Istituti Professionali	Convitti	Istituti Globali	TOTALI
Città Metr.Cagliari	57.687	1	0	42	1	13	10	2	2	1		72
Città Metr. Sassari	34.650			23	1	7	5	2	1	1		40
Medio Campidano	8.797			7	1	3	1	0	0			12
Gallura Nord Est Sardegna	19.872	3	2	13		5	2	2	1			28
Nuoro	16.412			18	1	5	4	2	0			30
Ogliastra	6.691			7		2	0	0	1		1	11
Oristano	15.489			13	1	5	1	1	0			21
Sulcis Iglesiente	11.791			9		4	1	1	1		2	18
Totale complessivo	171.389	4	2	132	5	45	24	10	6	2	3	232

Tabella 1. Tabella riepilogativa Autonomie Scolastiche ripartite in base all'articolazione territoriale legge regionale n. 7 del 2021 (dati organico di fatto 2025/2026⁵).

Considerata la necessità di ridefinire la rete scolastica sulla base del contingente di organico assegnato, la Regione Sardegna intende ridurre il numero di istituzioni scolastiche coerentemente a quanto disposto dal decreto n. 124 del 30 giugno 2025.

Per l'anno scolastico 2026/2027 il contingente di dirigenti scolastici assegnato alla Sardegna è pari a 223 unità; pertanto, le Autonomie esistenti dovranno passare da 232 a 223 (compresi i CPIA), con una riduzione di 9 Autonomie.

La Regione, fermo restando il rispetto del decreto interministeriale 124/2025, valutate le criticità esposte dai territori nella precedente programmazione, relativamente alla scelta di ripartire già in sede di Linee guida il contingente di Autonomie a livello provinciale, intende non procedere alla

⁵ I dati disponibili sono relativi all'organico di fatto aggiornato alla data del 24 settembre 2025, fonte USR Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

suddetta preventiva ripartizione, invitando i territori a proporre loro stessi le soluzioni organizzative maggiormente confacenti alla propria rete scolastica.

A tal fine, le Città metropolitane e le Province, tenuto conto dei criteri sottoindicati, dovranno proporre nel proprio Piano provinciale almeno una proposta di accorpamento che, per i territori provinciali in cui è presente una rete scolastica con una maggiore propensione al raggiungimento di soluzioni riorganizzative facilmente perseguibili (in termini di accorpamenti) dovrà essere estesa anche ad una seconda proposta organizzativa, con indicazione in tal caso, della priorità tra le due proposte (es. priorità all'accorpamento A rispetto all'accorpamento B).

La proposta di revisione dell'assetto organizzativo e dimensionamento delle Istituzioni scolastiche deve rappresentare il risultato di un percorso sinergico e collaborativo di analisi e concertazione tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali interessati e deve coinvolgere tutti i soggetti interessati.

Nel rispetto del contingente assegnato a livello provinciale, gli Enti Locali dovranno proporre modifiche all'attuale assetto organizzativo della rete scolastica, in conformità ai seguenti criteri:

- priorità nella riorganizzazione nei Comuni dove sono ubicate due o più Autonomie scolastiche (o comunque nei casi in cui le Autonomie scolastiche siano ubicate in Comuni vicini) con un numero di alunni non particolarmente elevato (di norma tra i 400 o poco superiori alle 500 unità) al fine di razionalizzare la rete scolastica e procedere alla creazione di un nuovo Istituto costituito di norma da non più di 1.200 – 1.300 alunni;
- diminuzione del numero delle Autonomie scolastiche con un numero di alunni eccessivamente ridotto che non permetta l'ottimale funzionamento delle stesse, di norma inferiore alle 400 unità, salvo la presenza di condizioni particolari, come meglio specificato più avanti, fermo restando comunque il rispetto del contingente assegnato a livello provinciale;
- riorganizzazione al primo ciclo di studi, in particolare nei casi in cui la riorganizzazione permetta la razionalizzazione di circoli didattici e/o scuole secondarie di primo grado, per la creazione di Istituti Comprensivi;
- qualora si proceda all'accorpamento di Autonomie del secondo ciclo, privilegiare l'accorpamento tra Autonomie dello stesso ordine di scuola (es. due Istituti tecnici, due Licei ecc) o comunque omogenee⁶;
- non potranno essere costituiti nuovi CPIA. Sarà mantenuta l'autonomia scolastica relativa ai cinque CPIA attualmente esistenti;
- non potranno comunque essere proposte nuove Autonomie, se non quelle derivanti dagli accorpamenti e conseguenti soppressioni di Autonomie esistenti;

⁶ Si precisa che per Istituti omogenei si intendono quegli Istituti che presentano indirizzi di studio uguali o simili o che, pur presentando indirizzi ordinamentali diversi, richiedono la presenza di strutture laboratoriali o didattiche analoghe.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- nel caso in cui si proceda all'aggregazione di due o più Autonomie scolastiche, mantiene l'Autonomia l'Istituzione con il maggior numero di allievi. In caso di accorpamento fra due o più Autonomie scolastiche deve essere specificata la sede principale della nuova Autonomia e la denominazione da attribuire alla stessa;
- previo accordo fra Enti Locali, la sede dell'Autonomia può essere attribuita e/o spostata in Comuni i cui PES presentano un numero di allievi inferiore;
- le nuove Autonomie dovranno comunque far parte della stessa Provincia o Città Metropolitana;
- nel caso di accorpamento di PES a una Autonomia esistente, la sede dell'Autonomia rimane comunque la medesima, salvo diversa volontà degli Enti Locali;
- considerato il contingente di organico assegnato alla Regione e la conseguente necessità di riorganizzare la rete scolastica in attuazione degli obiettivi di dimensionamento, per la programmazione 2026/2027, la Regione prevede che possano essere istituiti nuovi Istituti Omnicomprensivi (c.d. Globali) in località che si trovino in oggettive condizioni di isolamento e marginalità geografica, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del DPR n. 233 del 1998. L'Istituto Globale all'interno del piano di dimensionamento dell'offerta formativa regionale è inteso come scelta residuale dettata da vincoli oggettivi e non come elemento strutturale dell'offerta formativa sarda.

Gli Enti competenti potranno comunque valutare le modalità di organizzazione della rete scolastica maggiormente confacenti alla propria realtà territoriale, tenendo conto:

- delle eventuali difficoltà oggettive di accorpamento tra Autonomie, dovute da condizioni orografiche e di isolamento geografico;
- del bacino d'utenza di riferimento e della omogenea e proporzionata distribuzione degli alunni tra le istituzioni interessate dal dimensionamento, anche al fine di garantire la sostenibilità nel tempo dell'assetto organizzativo per i vari ordini e gradi;
- del numero totale di punti di erogazione conseguenti all'accorpamento delle Autonomie;
- della necessità di evitare la formazione di Istituzioni scolastiche con un numero eccessivo di iscritti;
- caratteristiche specifiche dell'Autonomia, alla disponibilità e qualità dell'edilizia esistente (aule, spazi, laboratori ecc.);

NB: I Piani provinciali devono dare adeguata evidenza delle scelte di riorganizzazione della rete scolastica adottate sulla base dei criteri sopra indicati, con espressa motivazione anche nel caso in cui l'Ente provinciale dovesse adottare un atto non coerente con le finalità del presente documento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(espressa motivazioni per il mantenimento dello status quo esistente, espressa motivazione per l'accorpamento di una sola Autonomia ecc.).

Le proposte deliberative degli Enti locali competenti, i pareri delle Istituzioni scolastiche devono indicare con chiarezza le Autonomie scolastiche e i punti di erogazione plessi/edifici interessati alla eventuale riorganizzazione della rete scolastica, indicando altresì il relativo codice meccanografico. Se la proposta riguarda plessi ubicati in Comuni diversi ogni Comune deve trasmettere alla Provincia/Città Metropolitana competente per il Piano, la propria proposta deliberativa.

Al fine di garantire una uniformità della rete scolastica, **si invitano** i Comuni i cui plessi, a seguito del nuovo assetto territoriale definito dalla legge regionale n. 7 del 2021, risultino ubicati in Province – Città Metropolitana differenti rispetto all'Autonomia scolastica di riferimento (ad esempio sede Autonomia Scolastica nella Città metropolitana e uno o più plessi in altra Provincia) ad adottare le proposte di riorganizzazione della rete scolastica locale affinché ciascuna Autonomia scolastica e relativi plessi risultino ubicati all'interno del territorio di una stessa Provincia- Città Metropolitana.

2.1.2 Intervento sostitutivo della Regione

Come sopra precisato, la nuova normativa non prevede limiti dimensionali, gli Enti competenti potranno quindi, organizzare la rete scolastica secondo le esigenze maggiormente confacenti al loro territorio, fermo restando il rispetto del contingente assegnato a livello regionale dal decreto interministeriale n. 124 del 2025.

La Regione, in sede di definizione del Piano regionale terrà conto delle proposte contenute nei Piani provinciali, ove coerenti alle presenti Linee guida, procedendo con priorità alle riorganizzazioni che a livello regionale risultino maggiormente funzionali per la rete scolastica locale, nel rispetto dei criteri di cui al punto 2.1.1.

Qualora le proposte presentate in sede di Piano Provinciale non permettano alla Regione di adottare una programmazione regionale conforme al contingente assegnato o le stesse proposte si discostino in tutto o in parte dalle disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida, la Regione si riserva la possibilità di attuare interventi correttivi sulla rete scolastica territoriale volti al raggiungimento del contingente massimo assegnato, fornendo adeguata motivazione.

La Regione potrà comunque valutare soluzioni di riorganizzazione della rete scolastica locale ritenute maggiormente funzionali a livello provinciale, tenendo conto della maggiore propensione del singolo territorio nel trovare soluzioni organizzative facilmente perseguibili in termini di accorpamento, di situazioni di isolamento geografico e criticità connesse alla realtà territoriale, della presenza di difficoltà oggettive di accorpamento dovute alle caratteristiche specifiche dell'Autonomia, della disponibilità e qualità dell'edilizia esistente (aule, spazi, laboratori ecc.), della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

necessità di evitare la formazione di istituzioni scolastiche con un numero eccessivo di iscritti o di un numero elevato di plessi in capo alla nuova Autonomia.

Per tutte le valutazioni di cui sopra si farà riferimento all'organico di fatto 2025/2026.

2.1.3 Programmazione risorse finanziarie

Nell'ottica di valorizzazione della rete scolastica avviata a partire dall'a.s. 2024/2025, la Regione si impegna a programmare apposite risorse finanziarie volte a sostenere l'attivazione, per il triennio successivo, di specifici progetti di sostegno e valorizzazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche (quali a titolo esemplificativo: laboratori extracurricolari, interventi di potenziamento educativo, servizi ricreativi e di orientamento, interventi di facilitazione attinenti anche all'organizzazione logistica e al servizio di trasporto, ecc.) rivolti, prioritariamente, agli studenti frequentanti le Autonomie scolastiche e i relativi plessi oggetto di riorganizzazione, come risultanti dai Piani regionali approvati con deliberazione della Giunta regionale dall'anno scolastico 2024/2025.

2.2 Punti di erogazione del Servizio (PES)

Per l'anno scolastico 2026/2027 la Regione intende mantenere i punti di erogazione del servizio attualmente esistenti, salvo diversa volontà degli Enti locali.

Tuttavia, al fine di costituire una rete scolastica regionale che sia coerente con i punti di erogazione del servizio formalmente attivi con alunni, si raccomanda agli Enti locali di valutare la soppressione di quei punti di erogazione che pur essendo provvisti di codice meccanografico risultano ormai da diversi anni privi di iscritti (punti di erogazione silenti). Tale necessità è peraltro strettamente funzionale alla corretta tenuta e aggiornamento dell'ARES (Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica).

Come già precisato nelle programmazioni precedenti, si ritiene altresì importante richiamare l'attenzione degli Enti locali sull'opportunità di mantenere punti di erogazione con un numero talmente ridotto di alunni, che non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.

In particolare, si ricorda l'importanza di evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età al fine di sostenere percorsi didattici volti al raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento.

Sul punto si rammenta che i parametri per la formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal DPR n. 81/2009 che, tuttavia, vanno correlati alla dotazione organica assegnata annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito all'Ufficio Scolastico Regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In una prospettiva di corretta programmazione della rete locale, le situazioni che richiedono maggiore attenzione da parte degli Enti locali sono:

- i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 classi per la secondaria di I grado e 5 classi per la secondaria di II grado);
- i plessi in cui sono presenti pluriclassi;
- i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del DPR n. 81/2009 (salve le deroghe autorizzate dalle normative vigenti).

La definizione dei punti di erogazione del servizio si conformerà ai seguenti criteri:

- i PES di scuola dell'infanzia sono di regola costituiti in presenza di almeno 30 bambini per i PES ordinari e 20 bambini, in deroga, per i PES situati in Comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 30/20 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento demografico o in altri casi eccezionali debitamente motivati. La Regione, in considerazione dell'importanza di mantenere i bambini nella fascia di età 3-5 anni quanto più possibile vicino alla propria residenza, tutela tutti i PES di scuola dell'infanzia attualmente esistenti, compresi quelli sottodimensionati;
- i PES della scuola primaria sono di regola costituiti in presenza di almeno 50 alunni per i PES ordinari e 30 alunni, in deroga, per i PES situati in Comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 50/30 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati. Gli Enti Locali valuteranno l'accorpamento degli attuali PES della scuola primaria che non raggiungono i suddetti parametri qualora gli stessi siano composti esclusivamente da pluriclassi. In alternativa all'accorpamento del PES, è facoltà del Comune proporre la chiusura della sola prima classe della scuola primaria facendo iniziare il percorso formativo agli alunni della fascia di età corrispondente alla prima classe di tale ordine di scuola in altro Istituto;
- i PES della scuola secondaria di primo grado sono di regola costituiti in presenza di almeno 45 alunni per il PES ordinari e 36 alunni, in deroga, per i PES situati in comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 45/36 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati. Gli Enti Locali valuteranno l'accorpamento degli attuali PES della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono i suddetti parametri qualora negli stessi sia presente una pluriclasse. In alternativa all'accorpamento del PES, è facoltà del Comune proporre la chiusura della sola prima classe della scuola secondaria di I grado facendo iniziare il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

percorso formativo agli alunni della fascia di età corrispondente alla prima classe di tale ordine di scuola in altro Istituto;

- i PES di scuola secondaria di secondo grado sono di regola costituiti in presenza di almeno 20 alunni per classe con la previsione di un corso quinquennale. È possibile una riduzione di tale parametro per un ulteriore 10% in presenza di particolari situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati.

Le presenti Linee guida non prevedono la riattivazione dei punti di erogazione soppressi negli anni precedenti.

Eventuali richieste contenute nei Piani Provinciali di nuove attivazioni di punti di erogazione del servizio dovranno essere adeguatamente e oggettivamente motivate da difficoltà oggettive connesse alla frequenza presso altri punti di erogazione del servizio ubicati in altro comune o comunque riferibili a situazioni eccezionali e devono garantire il rispetto dei parametri previsti dalla legge per il numero di studenti per classe, il mantenimento della classe negli anni, il rapporto con lo spazio scolastico a disposizione, la sostenibilità (in merito alle dinamiche demografiche locali, alla disponibilità e qualità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori e agli eventuali investimenti in edilizia scolastica) e l'efficacia (in merito al conseguimento di una distribuzione della rete scolastica sul territorio più razionale ed efficace).

Per quanto concerne le scuole secondarie di secondo grado in nessun caso le richieste di riorganizzazione della rete scolastica locale potranno essere finalizzate all'attribuzione di un nuovo codice meccanografico ad una sede succursale di scuola insistente nel territorio del medesimo Comune, in quanto operazione contrastante con le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale per la mobilità del personale docente e non consentita dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

In sede di Piano provinciale, le nuove richieste di attivazione devono fare espresso riferimento alla proposta deliberativa dell'Ente locale dalla quale si evinca la disponibilità dei locali atti ad ospitare il nuovo plesso e loro idoneità, sotto l'aspetto strutturale e igienico-sanitario, oltre che conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Per le valutazioni di cui sopra si farà riferimento al parametro relativo all'organico di fatto 2025/2026.

3 Offerta Formativa.

3.1 Offerta scolastica e formativa di II ciclo

L'offerta formativa relativa al secondo ciclo, deve essere programmata in modo da garantire una adeguata distribuzione sul territorio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A tal fine è necessario che le proposte contenute nei Piani provinciali tengano conto degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e della offerta formativa presente nel territorio e nelle Province limitrofe al fine di evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni che determinerebbero la frammentazione delle iscrizioni tra le diverse proposte formative.

La programmazione dell'offerta formativa è relativa esclusivamente agli indirizzi di studio previsti dalla normativa vigente ossia:

- per gli indirizzi dei licei DPR n. 89/2010, DPR n. 52/2013 e DPR n. 222/2024;
- per gli indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti Tecnici DPR n. 88/2010⁷;
- per gli indirizzi degli Istituti Professionali D.Lgs. n. 61/2017.

Non rientrano nel Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, in quanto di competenza ministeriale:

- le richieste di specifiche “curvature” non ordinamentali non inserite nel SIDI nonché le attivazioni di curvature di indirizzi già regolarmente autorizzati e attivati, che rientrano nell'ambito della quota di autonomia prevista dal quadro normativo vigente riconosciuta in favore delle Istituzioni scolastiche;
- le richieste relative all'avvio di specifici programmi che richiedono accordi bilaterali (quali le sezioni Esabac).

Non rientrano nella programmazione regionale le richieste di attivazione delle sezioni musicali presso la scuola del primo ciclo.

La programmazione dell'offerta formativa relativa agli Istituti Tecnici Superiori, agli Iefp e ai Poli Tecnico Territoriali è oggetto di distinti interventi da parte della Regione Sardegna.

Nel caso si valutasse l'opportunità di apportare modifiche alla situazione previgente, la programmazione dell'offerta formativa inserita nei Piani provinciali dovrà essere approvata secondo i seguenti criteri indicati nei seguenti paragrafi.

3.1.2 Criteri generali per l'attivazione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni

Per l'anno scolastico 2026/2027, considerato l'offerta formativa attualmente esistente le proposte di attivazione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni, all'interno dei Piani provinciali, potranno essere presentate nel caso in cui l'indirizzo e/o l'articolazione opzione non risulti presente a livello provinciale o comunque qualora pur risultando attivo in un Comune della stessa Provincia/Città

⁷ Per quanto concerne gli indirizzi degli Istituti tecnici, si ricorda che con decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025 n. 45, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 giugno 2025, n. 79 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026) è stata avviata la riforma degli Istituti tecnici. A tal fine, come previsto dall'art. 1 comma 2 del decreto-legge n. 45/2025 con l'adozione di successivi regolamenti saranno abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento attualmente vigente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

metropolitana la distanza tra i due Comuni comporti un tempo di percorrenza di norma superiore ai 60 minuti su trasporto su gomma.

Nella richiesta di istituzione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni gli Enti competenti, **inoltre dovranno comunque tenere conto:**

- del numero e tipologia di indirizzi, articolazioni/opzioni esistenti a livello di singolo Istituto e del numero degli alunni iscritti per ciascun indirizzo, articolazione/opzione;
- dell'andamento delle iscrizioni nell'Istituto scolastico di riferimento negli ultimi tre anni, tali da giustificare l'attivazione di un nuovo indirizzo, articolazione/opzione;
- delle tipologie di offerta formativa già presente presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia/Città metropolitana;
- degli indirizzi, articolazioni/opzioni non attivati nell'anno 2025/2026 per mancanza di iscrizioni o di un numero di alunni non sufficiente per attivare la classe;
- del numero delle classi prime attivate nel 2025/2026 e del numero di alunni presenti. A tal fine le richieste di attivazione di nuovi indirizzi dovranno essere accompagnate dai dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe tali da garantire l'attivazione e il mantenimento dell'indirizzo per tutto il quinquennio⁸.
- del numero delle classi seconde attivate nell'anno scolastico 2025/2026 per indirizzo di studio di riferimento, nonché del numero degli alunni riferiti a tali classi, al fine di evitare il fenomeno delle classi articolate;
- della compatibilità delle proposte dei nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo. Di tale aspetto deve essere data evidenza nel Piano provinciale⁹.
- degli accordi fra Province/Città Metropolitana interessate, nel caso di localizzazione in aree confinanti.

Nelle proposte di attivazione dovranno essere indicati l'esatta denominazione e il codice dell'indirizzo, articolazione/opzione che si intende attivare¹⁰ (es. LI00 –Artistico Nuovo ordinamento – Biennio comune, oppure IT09 Trasporti e logistica - biennio Comune –articolazione ITCD Conduzione del mezzo) nonché il codice meccanografico del punto di erogazione interessato.

L'attivazione effettiva dei nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni sarà, in ogni caso subordinata, alla costituzione successiva di almeno una classe prima e/o terza dimensionata secondo norma.

⁸ Sulle soglie per la costituzione delle classi si rinvia alle disposizioni di cui al DPR n. 81 del 2009.

⁹ Le proposte di nuova istituzione di indirizzo professionale - settore servizi - indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in tutte le loro articolazioni e opzioni, dovranno garantire, su attestazione dell'Istituto scolastico richiedente, la presenza delle idonee strutture, nel rispetto delle norme HACCP e di sicurezza.

¹⁰ Per le denominazioni esatte degli indirizzi si rimanda alla normativa vigente: Indirizzi dei LICEI (DPR n. 89/2010, DPR n. 52/2013, - Indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti Tecnici (DPR n. 88 del 15/03/2010; Indirizzi degli Istituti Professionali (D.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli indirizzi, articolazioni opzioni presentati negli anni precedenti, inseriti nei Piani di dimensionamento ma poi non formalmente attivati dall'USR¹¹, decadono automaticamente; pertanto, nel caso in cui si intenda riproporre gli stessi per l'anno scolastico 2026/2027 è necessario reiterare nuovamente la richiesta.

Gli Enti competenti potranno inoltre valutare, sulla base delle indicazioni delle singole Autonomie scolastiche, l'opportunità di eliminare gli indirizzi "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto iscrizioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi. L'indicazione degli indirizzi di studio da eliminare deve essere espressamente indicata nel Piano provinciale.

Le proposte inserite nel Piano di programmazione dell'offerta formativa, preventivamente condivise con le Istituzioni scolastiche di riferimento e con gli altri soggetti istituzionali competenti, dovranno obbligatoriamente essere istruite sulla base dei criteri di cui sopra e adeguatamente motivate. Di tale motivazione e condivisione, nonché della conformità della proposta ai criteri sopra indicati, dovrà essere obbligatoriamente fornita evidenza nei Piani approvati.

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi sulla base dei criteri definiti dalle presenti Linee guida, garantendo un'articolazione adeguata dell'offerta formativa ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre Autonomie.

Costituisce criterio di favore la sostituzione, con un nuovo indirizzo articolazione/opzione, di un pari e preesistente indirizzo articolazione/opzione (che non sia silente) che sta andando ad esaurimento nell'anno scolastico 2025/2026 nell'ambito della medesima Autonomia scolastica.

Si precisa che gli indirizzi e/o articolazioni per i quali si richiede la sostituzione a partire dall' a.s. 2026/2027 non potranno attivare rispettivamente classi prime e classi terze, in quanto proseguiranno ad esaurimento delle classi attivate negli anni precedenti.

Per tutte le valutazioni di cui sopra si farà riferimento all'organico di fatto 2025/2026.

Oltre ai suddetti criteri, si applicheranno quelli di cui ai paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 per gli specifici percorsi.

3.1.3 Criteri specifici per i percorsi liceali

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui al paragrafo 3.1.2, gli Enti competenti nella richiesta di nuovi percorsi liceali dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:

- ✓ **Liceo Musicale e Coreutico e attivazione di nuove o ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo.¹²**

¹¹ Un indirizzo, articolazione/opzione è da considerarsi attivo quando risulta presente nel SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione).

¹² Con riferimento ai licei musicali e licei sportivi, si rimanda alla circolare MIM Prot. n. 93862 del 17 aprile 2025 avente ad oggetto "Dotazioni organiche del personale docente e educativo per l'anno scolastico 2025/2026".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per l'anno scolastico 2026/2027, in linea con le indicazioni ministeriali, **non saranno ammesse** richieste di attivazione di nuove e/o ulteriori sezioni di Liceo Musicale e Coreutico e attivazione di nuove o ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo presso i percorsi di liceo scientifico in quanto si ritiene adeguata l'offerta formativa esistente.

✓ **Liceo Classico Europeo**

Per quanto concerne l'indirizzo liceale "Classico Europeo" si ricorda che non è stato ancora adottato il regolamento previsto dal comma 2, articolo 3, del DPR n. 89/2010 regolamento recante (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Si ritiene quindi confermata, in assenza della riorganizzazione regolamentare, la previsione della C.M. 12 ottobre 1993 n. 299 per cui, nel caso venga proposto l'indirizzo "Classico Europeo" la sperimentazione del Liceo Classico Europeo potrà attualmente avvenire solo nell'ambito dei Convitti Nazionali proprio in virtù della sua natura "sperimentale".

✓ **Liceo del Made in Italy**

Al fine di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, l'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ha istituito il percorso liceale del Made in Italy, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei Licei, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

Si precisa, infatti, che l'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. 25 novembre 2024, n. 222 (Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89), ha introdotto all'interno dell'articolato normativo del DPR 89/2010, l'art. 9 bis rubricato "Liceo del Made in Italy".

A tal fine, l'Ufficio scolastico regionale della Sardegna, con nota Prot. 0018583 del 14 ottobre 2025, ha precisato che non permane più il vincolo dell'attivazione del Liceo del Made in Italy unicamente presso i Licei delle scienze umane che erogano l'opzione economico-sociale.

3.1.4 Criteri specifici per i percorsi tecnici e professionali

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui al paragrafo 3.1.2, gli Enti competenti nella richiesta di nuovi percorsi tecnici e professionali dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:

Gli indirizzi, opzioni ed articolazioni per i quali è possibile presentare istanza di attivazione sono:

- per gli indirizzi tecnici, quelli previsti dal DPR n. 88 del 2010;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- per gli indirizzi professionali, esclusivamente quelli previsti dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 61 del 2017.

In particolare, per le articolazioni e le opzioni degli indirizzi tecnici e gli indirizzi di triennio di quelli professionali, le istanze riferite a una specifica sede di attivazione, potranno essere avanzate per l'attivazione **di un solo indirizzo di triennio o articolazione o opzione (per autonomia scolastica)** susseguente al biennio comune già attivo presso l'Istituzione scolastica (es. solo ITGA o solo ITPT o solo ITVE se presso l'Istituzione scolastica è attivo IT21).

Le eventuali proposte di attivazione di nuovi indirizzi di istruzione tecnica e professionale dovranno altresì tenere conto delle previsioni di cui alla Legge 8 agosto 2024, n. 121 "Istituzione della filiera formativa tecnologico professionale" il cui obiettivo è quello di offrire agli studenti una formazione vicina alle esigenze del mondo del lavoro che agevoli, al contempo, la prosecuzione degli studi nei percorsi di istruzione terziaria degli ITS, con il conseguimento finale di un titolo di alta specializzazione tecnica.

L'idea di filiera formativa professionalizzante rappresenta l'esigenza di coniugare l'offerta formativa e mondo produttivo, con l'obiettivo prioritario di garantire una maggiore corrispondenza tra le competenze richieste dalle aziende e quelle acquisite da un diplomato al termine di un percorso di istruzione tecnica o professionale.

In tale ottica le proposte di attivazione degli indirizzi tecnici e professionali dovranno risultare coerenti con l'offerta formativa esistente, anche in una logica di filiera, in riferimento ai percorsi attivati presso gli ITS Academy della Sardegna.¹³

Le richieste di attivazione dei nuovi indirizzi formativi, presentate da parte di Istituti Professionali, dovranno tener conto del raccordo tra il sistema di istruzione professionale statale (articolo 3, c. 1, lettera g) del decreto-legge 17 maggio 2018 e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.e.F.P.) offerti sul territorio regionale.

3.2 Offerta sussidiaria di istruzione e Formazione professionale

Alla luce del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e successivi provvedimenti, la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale.

Ai sensi degli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2017, al sistema dell'Istruzione Professionale (IP) è data la possibilità di realizzare, in via sussidiaria, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), mediante la costituzione di classi separate o il raccordo tra i due sistemi, secondo le modalità definite da ciascuna Regione mediante accordi con l'USR territorialmente competente.

¹³ Informazioni sui percorsi ITS attivi in Sardegna sono disponibili al seguente link <https://www.regione.sardegna.it/sardegna-istruzione/istruzione-tecnologica-superiore>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La programmazione annuale dell'offerta sussidiaria dei percorsi leFP è di competenza dell'Assessorato del Lavoro. A tal fine si precisa che, presso gli Istituti Professionali della Sardegna non sono stati attivati percorsi di leFP in sussidiarietà di cui all'articolo 5, c. 2 del D.L. 17 maggio 2018. Gli studenti potranno comunque accedere all'esame di qualifica, come previsto dall'articolo 3, c. 1, lettera g) del D.L. succitato, previa ricognizione da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

4. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

I CPIA, istituiti dall'art. 1, comma 632 della legge n. 296 del 2006 e regolati dal DM 25 ottobre 2007, sono costituiti in Autonomie scolastiche; il DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 prevede che i CPIA eroghino percorsi di primo e secondo livello, nonché percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; i percorsi di secondo livello saranno realizzati dalle istituzioni scolastiche di II grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica (rimanendo in essi incardinati) individuate nel Piano.

Attualmente sono attivi sul territorio regionale cinque CPIA interprovinciali con sede in Cagliari, Serramanna, Nuoro, Sassari e Oristano.

Per l'anno scolastico 2026/2027 non potranno essere proposti nuovi CPIA.

Ai fini dell'elaborazione del nuovo piano di dimensionamento è opportuno verificare la rete territoriale presso cui l'offerta di istruzione degli adulti è erogata, prevedendo in particolare, ove necessario e in base a locali/strutture disponibili, per la sede centrale, spazi adeguati a ospitare il Dirigente scolastico e il personale amministrativo.

In riferimento a quanto previsto dalla Circolare del MIUR n. 36 del 10 aprile 2014, le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche, socioculturali del territorio potrebbero determinare la necessità di procedere, verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, ad una definizione dell'articolazione delle stesse finalizzata a garantire una più efficace offerta formativa.

Ai fini della programmazione 2026/2027 i CPIA dovranno comunicare i nuovi punti di erogazione che intendono proporre come nuove attivazioni. Inoltre, ai fini dell'aggiornamento dei punti di erogazione attualmente esistenti i CPIA dovranno comunicare formalmente i punti non più attivi. Tenuto conto del numero dei punti di erogazione del servizio attualmente attivi si raccomanda ai soggetti preposti di valutare con attenzione l'attivazione di nuovi PES limitandola a situazioni che rispondono ad effettive esigenze del bacino di utenza.

Il Piano provinciale dovrà riportare i nuovi punti di erogazione (ulteriori) rispetto a quelli già inseriti nei Piani regionali precedenti, precisando l'esatta ubicazione della sede (Ente/soggetto a cui appartiene lo stabile, indirizzo e numero civico), nonché indicare i punti di erogazione non più attivi.

I punti di erogazione devono rispettare le prescrizioni normative vigente in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico. I Piani provinciali devono dare evidenza di eventuali accordi e/o deliberazioni degli Enti competenti sulle disponibilità dei locali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4.1. Corsi di secondo livello per adulti (ex serali)

I corsi di secondo livello (ex serali) sono incardinati nelle scuole secondarie di II grado.

Nelle eventuali richieste di attivazione di corsi di secondo livello, al fine di evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni rispetto ai corsi di secondo livello già attivi, si raccomanda agli Enti competenti di formulare proposte che tengano conto degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e dell'offerta formativa presente nel territorio.

Si ricorda che potranno essere proposti indirizzi, articolazioni/opzioni relativi ai percorsi di secondo livello a condizione che presso l'Istituzione Scolastica risulti attivo il corrispondente indirizzo, articolazione/opzione diurno.

La proposta di attivazione dovrà essere riferita ad un indirizzo di studio biennio comune e/o articolazione/opzione triennale di secondo livello per Autonomia scolastica. I Piani provinciali, inoltre, nel programmare i corsi di secondo livello, dovranno tener conto:

- della tipologia di corsi serali già attivati nell'Autonomia scolastica proponente e del relativo numero di alunni;
- della tipologia di offerta formativa già presente presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia.

L'attivazione di indirizzi/articolazioni/opzioni relativi alle sezioni serali per l'anno scolastico 2026/2027 dovrà essere richiesta indicando il codice meccanografico dell'Istituzione di riferimento e del singolo plesso nel quale si vuole attivare l'indirizzo/articolazione/opzione, nonché la denominazione esatta dell'indirizzo/articolazione/opzione che si vuole attivare.

Per i corsi di secondo livello afferenti agli Istituti professionali, non risulta possibile attivare i nuovi indirizzi di studio definiti dal D.Lgs. n. 61/2017 poiché al momento non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di adeguamento dei quadri orari ai percorsi "serali" di istruzione professionale.

Pertanto, per la programmazione 2025/2026, le richieste di attivazione dei percorsi di secondo livello afferenti ai percorsi professionali dovranno essere formulate sulla base delle denominazioni degli indirizzi di studio già previsti dal DPR n. 87/2010.

Per l'attivazione dei corsi di secondo livello (fra CPIA e Istituzione Scolastica e nel caso Istituto di prevenzione e pena) si rimanda alle prescrizioni previste dal DPR 263/2012.

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi tenendo conto dei criteri sopra enunciati e della tendenza numerica degli iscritti allo specifico percorso di secondo livello proposto, sia a livello provinciale che regionale.

Nel caso in cui nei Piani Provinciali siano approvate più proposte di attivazione di corsi di secondo livello per Autonomia scolastica, la Regione si riserva comunque la facoltà di approvare anche una sola richiesta per Autonomia, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti nel presente paragrafo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Ruoli, procedura e tempistica per la definizione del piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027.

La Regione è il soggetto responsabile dell'emanazione delle Linee guida e della redazione del Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2025/2026 sulla base dei Piani provinciali, adottati a seguito della concertazione territoriale.

Nell'ambito della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, acquista un ruolo fondamentale la sinergia e responsabilità degli EE.LL. competenti, nonché la partecipazione delle parti economiche e sociali coinvolte nel rafforzare il ruolo del partenariato istituzionale, al fine di creare un'offerta formativa che rispecchi le reali esigenze e gli sbocchi occupazionali del territorio.

La "bozza delle Linee guida" è oggetto di confronto tra i diversi soggetti coinvolti nella procedura di dimensionamento scolastico.

Il tavolo di confronto interistituzionale è presieduto e convocato dall'Assessore regionale della Pubblica Istruzione o da un suo delegato e allo stesso partecipano:

- Assessore alla Pubblica Istruzione di ciascuna Amministrazione provinciale/Città metropolitana o un suo delegato;
- Presidente dell'ANCI Sardegna o un suo delegato;
- Direttore generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport o suo delegato;
- Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna o un suo delegato con un ruolo consultivo.

Può essere coinvolta nel confronto interistituzionale anche la Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in considerazione del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, avente ad oggetto la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, del Regolamento approvato con Decreto n. 92 del 24.5.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria, in qualità di *stakeholder*, possono partecipare al tavolo di confronto interistituzionale con funzioni consultive per quanto concerne la programmazione dell'offerta formativa.

La Regione, esercita la propria competenza programmatica e di "coordinamento" dei Piani provinciali, previste dall'art. 21 della L. n. 59/1997, dall'art. 138, comma 1, del D.lgs. n. 112/1998 e dalla L. R. n. 9 del 2006.

I Comuni hanno competenza sul primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 9/2006.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le Province hanno competenza sul secondo ciclo di istruzione e sulla programmazione dell'offerta formativa relativa del II ciclo ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 9/2006.

La Città metropolitana e le Province, in virtù delle competenze attribuite loro per legge, dovranno comunque sempre avviare e definire, con le modalità ritenute più idonee, la concertazione territoriale ai fini della definizione dei Piani provinciali di propria competenza.

Le Città Metropolitane e le Province definiscono in maniera autonoma gli ambiti funzionali per le procedure programmatiche provinciali, all'interno delle quali eventualmente organizzare pre-conferenze territoriali sovra comunali. In merito a tale aspetto si evidenzia, infatti, che l'ambito provinciale, ricomprendendo il territorio di più Comuni, è idoneo a valutare compiutamente le proposte avanzate dai Comuni, e trovare le soluzioni più confacenti alle esigenze di organizzazione della rete scolastica, in particolar modo concertando territorialmente eventuali richieste contrastanti o non risolutive.

Le Amministrazioni Provinciali (Città Metropolitane) dovranno, quindi, esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di confronto con i Sindaci, le Istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le Parti sociali in riferimento all'intero sistema dell'istruzione.

Gli Uffici Scolastici Provinciali partecipano con un ruolo consultivo agli incontri territoriali indetti dalle Città Metropolitane– Provincia.

Le Istituzioni scolastiche inviano le istanze, corredate della documentazione necessaria (delibere degli organi collegiali, ecc.), al Comune o alla Città Metropolitana/ Provincia competente per ciclo di istruzione.

I Dirigenti Scolastici possono partecipare agli incontri territoriali indetti dalle Città Metropolitane – Province.

Le organizzazioni sindacali ed altri soggetti collettivi interessati all'innalzamento della qualità e del livello del sistema dell'istruzione possono partecipare agli incontri territoriali, secondo le modalità indicate dagli Enti locali competenti.

Il Piano provinciale, adottato formalmente e trasmesso dalle Città Metropolitane/Province alla Regione dovrà contenere il Piano di riorganizzazione della rete scolastica (primo e secondo ciclo) e di programmazione dell'offerta formativa.

Le Amministrazioni Provinciali nella definizione del Piano Provinciale, dovranno tenere conto dei criteri di riorganizzazione della rete scolastica come indicati nelle presenti Linee guida, mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile, anche in presenza di proposte non condivise dagli Enti locali, i quali, nel rispetto del principio di leale collaborazione interistituzionale, sono comunque tenuti all'osservanza della normativa di rango statale e regionale vigente.

Il Piano provinciale dovrà dare conto necessariamente degli incontri, delle richieste, delle proposte deliberative degli Enti locali interessati, dei pareri espressi dai competenti organi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

delle Istituzioni scolastiche (deliberazioni del Consiglio d'Istituto, ecc.), degli eventuali rilievi, delle proposte non accolte, e relative motivazioni.

Le decisioni assunte e confluite nel Piano provinciale devono espresse in modo chiaro e inequivocabile e dovrà essere attestata la conformità delle proposte alle presenti Linee guida.

A seguito dell'adozione delle presenti Linee guida da parte della Giunta regionale, le stesse verranno inviate alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione in applicazione dell'art. 14 della L.R. n. 31/1984 recante "Norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", e poi riapprovate in via definitiva dalla Giunta regionale.

Tenuto conto dei tempi previsti per l'adozione del Piano regionale, le Città metropolitane e le Province dovranno inviare le proposte di Piani provinciali alla Regione entro **il 24 ottobre 2025** salvo diverse indicazioni in sede di approvazione definitiva delle presenti Linee Guida. La Regione, infatti, ha richiesto al Ministero dell'Istruzione e del Merito, la possibilità di usufruire del differimento temporale non superiore a 30 giorni, previsto dall'art. 19 comma 5 quater del decreto-legge n. 98 del 2011. Il differimento potrà essere concesso solo con decreto del Ministero competente.

Il Piano regionale sarà adottato con deliberazione della Giunta regionale entro **il 29 ottobre 2025**, salvo diverse indicazioni in sede di approvazione definitiva delle presenti Linee guida, a seguito dell'eventuale adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 19 comma 5 quater del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il piano dovrà poi essere inviato alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione come indicato dalle sentenze del TAR Sardegna n. 692/2014 e n. 693/2014 in applicazione dell'art. 14 della Legge regionale n. 31 del 1984 recante "Norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", e poi riapprovato in via definitiva dalla Giunta regionale **entro il 31 ottobre 2025, come previsto dal comma 5-quater del decreto legge 98 del 2011, salvo differimento temporale previsto dal medesimo comma.**